



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**DELIBERAZIONE N. 38**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza **straordinaria** in prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO**

**RECEPIMENTO DELLA DAL N. 186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL  
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Ventisette** del mese di **Settembre** alle ore **21:00** – in Sala Consiglio c/o il Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
LUPINI PAOLO MASINA ISABELLA FIORESI CLAUDIO SAVINI EMANUELE PALPINI NOVELLA CERVELLATI CATERINA BANDIERA DANTE LO BIUNDO STEFANO TOSI PAOLO	GANZAROLI EMANUELE PASQUALI FABIO FOLLETTI ELISA CARIANI ALESSANDRO
TOTALE PRESENTI N. 9	TOTALE ASSENTI N. 4

E' inoltre presente l'Assessore esterno: CAVICCHI CHIARA

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Prof. Paolo Lupini, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: CERVELLATI CATERINA, SAVINI EMANUELE, TOSI PAOLO

**Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DAL N. 186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione dell'Assessore Chiara Cavicchi;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Lo Biundo Stefano e Tosi Paolo (Lista VoghierAperta) e del Consigliere Fioresi Claudio (Lista Progetto Comune);

(gli interventi sono registrati digitalmente e conservati in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera);

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;

- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

PRECISATO:

- che la nuova DGR 186/19 impone una radicale modifica delle modalità di computo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2 ), nonché della quota sul contributo di costruzione (QCC) rispetto alle procedure della L.R. previgente risalente al 1998;
- che queste modifiche, unite alle variegate possibilità date dalla DGR 186/2018 all'amministrazione comunale di abbattere in parte e in alcuni casi del tutto il

Contributo di Costruzione complessivo, saranno obbligatoriamente oggetto di successive modifiche e “messe a punto” dopo un primo periodo di applicazione/sperimentazione;

- che ciò è evidente anche perché la presente deliberazione non può anticipare compiutamente le competenze assegnate dalla LR 24/2017 al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), relativamente alla individuazione della strategia complessiva del piano e conseguentemente alla puntuale definizione degli obiettivi specifici di rigenerazione e riqualificazione urbana “ da premiare” con riduzione e/o azzeramento del contributo di costruzione, in conformità alle prescrizioni dall’art 7 comma 4 della citata LR 24/2017;
- che si ritiene utile infine ricordare che il valore complessivo contributo di costruzione, sarà sempre ridotto rispetto ad oggi nel caso di scomputo dalle somme dovute degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (U1 e U2) a seguito della realizzazione anche solo delle opere di urbanizzazione primaria ( strade e parcheggi pubblici), che attualmente sono scomutate in percentuale, mentre la DAL 186/2018 le prevede a scomputo del costo reale sostenuto e rendicontato, sino all’ammontare complessivo dell’onere di urbanizzazione primaria e secondaria;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante “Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione”;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2019 recante “Attuazione della sessione europea regionale 2019 – abrogazioni e modifiche di leggi e di singole disposizioni normative regionali”;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale 2 settembre 2019 n. 1433, recante “Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della deliberazione di assemblea legislativa del 20 dicembre 2018 n. 186 (Nuova disciplina del contributo di costruzione) e della delibera di Giunta regionale 29 aprile 2019, n.624 (Atto di coordinamento tecnico in merito allo schema di delibera comunale di recepimento della DAL n.186/2018)”;

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all’eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:
  - confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Voghiera la **III Classe**;

- in merito al punto 1.2.11. (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2, al fine di incentivare la ripresa del settore edile nel territorio comunale, che in questi anni ha subito una costante recessione:

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	43,35	56,10	99,45
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	43,35	56,10	99,45
Funzione turistico-ricettiva	43,35	56,10	99,45
Funzione direzionale	43,35	56,10	99,45
Funzione produttiva	12,24	3,57	15,81
Funzione commerciale all'ingrosso	12,24	3,57	15,81
Funzione rurale	12,24	3,57	15,81

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:
  - ridurre il valore AI per le attività sportive di seguito elencate rispettivamente delle percentuali indicate: **50% per tutte le attività sportive in cui l'area destinata all'attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico**, al fine di incentivare l'insediamento di attività sportive sul territorio;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

Descrizione intervento	% di riduzione				
	U1	U2	D	S	QCC
Ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

per le ragioni di seguito indicate: incentivare la ripresa del settore edile nel territorio comunale, agevolando gli interventi nel territorio urbanizzato e disincentivando opere all'esterno dello stesso;

- in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
<b>MONTESANTO</b>	<b>- 30%</b>	<b>- 30%</b>

per le ragioni di seguito indicate: incentivare la ripresa del settore edile della frazione, che in questi ha subito un costante spopolamento e che maggiormente hanno sofferto la crisi edilizia.

- in merito al punto 1.4.3. (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative), si ritiene di stabilire la **riduzione del 50% del valore unitario U2**, per agevolare l'implementazione degli impianti sanitari e delle strutture protette, in questa fase di forte invecchiamento della popolazione, garantendo nel contempo un aumento dell'offerta di tali servizi.
- in merito al punto 1.4.4. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di edilizia residenziale sociale, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di stabilire la **riduzione del 20% dei valori unitari U1 e U2**, al fine di agevolare la realizzazione di alloggi di edilizia sociale atto a determinare il più vasto aumento possibile del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per fronteggiare la sempre crescente domanda abitativa emergente dalle fasce sociali più deboli della popolazione.
- in merito al punto 1.4.5. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di **NON** applicare alcuna riduzione;
- in merito al punto 1.4.6. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate), si ritiene di stabilire la **riduzione del 20% dei valori unitari U1 e U2** al fine di migliorare la qualità ecologica degli insediamenti produttivi, promuovendo la sostenibilità socio-ambientale e favorendo nel contempo la realizzazione di interventi sempre più eco-compatibili;
- in merito al punto 1.4.7. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di stabilire la riduzione del 30% dei valori unitari U1 e U2, al fine di incentivare lo sviluppo economico/produttivo/industriale del territorio;

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti riduzioni di U1 e U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

<b>Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:</b>	<b>% riduzione U1</b>	<b>% riduzione U2</b>
<b>CONTENIMENTO CONSUMIO ENERGETICI</b>		
<b>NUOVA COSTRUZIONE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, AMPLIAMENTO SUPERIORE AL 15%</b>		
Classe A2	- 10	- 10
Classe A3	- 15	- 15
Classe A4	- 20	- 20
Raggiungimento NZBE	- 30	- 30
<b>CONTENIMENTO CONSUMIO ENERGETICI</b>		
<b>RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO</b>		
Classe A2	- 10	- 10
Classe A3	- 15	- 15
Classe A4	- 20	- 20
Raggiungimento NZBE	- 30	- 30
<b>INTERVENTI STRUTTURALI</b>		
Miglioramento sismico al 60% della nuova costruzione	- 15	- 15
Adeguamento sismico dell'edificio (100%)	- 30	- 30

per le ragioni di seguito indicate: Incentivare l'utilizzo di metodologie costruttive che perseguano un'edilizia ambientalmente sostenibile, sismicamente più sicura;

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle



confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- stabilire le seguenti % di riduzione: Td: **-15 %** e Ts: **-15 %**

per le ragioni di seguito indicate: al fine di incentivare la riqualificazione ed il nuovo insediamento di attività produttive con il conseguente auspicato aumento dell'occupazione;

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

- non introdurre ulteriori coefficienti;

- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- stabilire le seguenti percentuali di *riduzione dei valori unitari Td e/o Ts per le seguenti Frazioni* (1):

nome Frazione	% riduzione Td	% riduzione Ts
<b>MONTESANTO</b>	<b>- 30%</b>	<b>- 30</b>

per le ragioni di seguito indicate: incentivare lo sviluppo economico-produttivo della frazione, che in questi ha subito un costante spopolamento con chiusura di diverse attività e che maggiormente ha sofferto la crisi edilizia e produttiva.

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:

- prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale per le ragioni di seguito indicate: non incentivare l'insediamento di tali strutture per salvaguardare le attività commerciali di vicinato quali parti essenziali e necessarie del tessuto urbano e sociale del territorio comunale;

---

1 ) Così modificato dalla delibera di Giunta regionale n. 1433 del 2019, Allegato 1.

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere, non sono disponibili per territorio comunale banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....); l'esame dei dati disponibili e delle informazioni raccolte presso le poche strutture esistenti hanno consentito di stabilire il prezzo determinato in via definitiva, riferito alla camera più rappresentativa delle realtà locali; il dato ottenuto, pari ad €/camera 57,00, è, pertanto, riferito alla camera doppia con bagno:
  - si definisce pertanto il seguente costo medio della camera: € 57,00, calcolato sulla base di indagini di mercato e con riferimento ad una camera doppia con bagno;
  - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:
  - non applicare alcuna riduzione;

per le ragioni di seguito indicate: in quanto il valore medio di A del territorio comunale è inferiore ad €. 1050,00, computato con i valori OMI del secondo semestre 2018;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di fissare le seguenti percentuali:
  - **3 %** per la funzione turistico-ricettiva;
  - **3 %** per la funzione commerciale;
  - **3%** per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale;

per le ragioni di seguito indicate: Incentivare lo sviluppo economico del territorio;
- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:
  - confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:

- ammettere la corresponsione di una quota pari al **50%** del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,
- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: fideiussioni bancarie o assicurative rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate per un importo pari alla somma residua da versare maggiorata del 10% quale sanzione prevista dall'art. 20 della L.R. 23/2004;
- stabilire altresì che il 50% del contributo di Costruzione debba essere versato all'atto del ritiro del Permesso di Costruire o alla presentazione della SCIA/CILA;
- il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
  - il 30% (del totale): entro la data di inizio lavori o comunque entro 1 anni dalla data del PdC o di presentazione della SCIA /CILA;
  - il 20% (del totale): entro la data di ultimazione dei lavori o comunque entro 3 anni dalla data del PdC o di presentazione della SCIA /CILA.

per le ragioni di seguito indicate: agevolare l'intervento del soggetto privato, senza obbligarlo a pagare da subito tutta la somma dovuta, rendendo meno gravoso il peso economico dell'avvio delle opere che il cittadino si trova ad affrontare;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 in data 30-06-1998 e s.m.i., e n. 81 in data 20-12-99, oltre all'allegato "C" al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 08/04/2014 in materia di contributo di costruzione, e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente, come da Allegato 4 parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO infine di rivalutare la tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali, in attuazione di quanto previsto al punto 6.5. della DAL n.186/2018, attraverso la predisposizione dell'**Allegato 5**, parte integrante della presente delibera consiliare;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326”;
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell’Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 9

Voti favorevoli: n. 9 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno

## **DELIBERA**

1. di recepire la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
  - a) nell’allegato **Allegato 1**, recante “**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - b) nell’allegato **Allegato 2**, recante “**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia:
  - della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30-06-1998 recante: “Adozione tabelle parametriche per l’applicazione oneri di

urbanizzazione ex artt. 5 -10 – legge 10/77 (delib. Cons. regionale n. 849 del 4.3.1998”);

- della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 in data 20-12-1999 recante: “Approvazione normativa sul Contributo di Concessione relativo al costo di costruzione (delib. Cons. Reg.le n. 11085 del 29/03/1999)”,
- dell'allegato C – Criteri di indirizzo per la determinazione del costo di costruzione - al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottato con delibera Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014;

e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.

3. di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la **“Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione”**;
4. di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC vigente, come da **Allegato 4** (Tavole n. V.3.1 e n. V.3.2 del PSC), parte integrante del presente provvedimento;
5. di approvare la **“Tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali”**, adeguata ai criteri generali fissati al punto 6.5 della DAL n. 186/2018, di cui all'**Allegato 5**, parte integrante della presente delibera consiliare;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
7. di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
8. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
9. di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto.

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 9

Voti favorevoli: n. 9 – astenuti: nessuno contrari: nessuno

**DELIBERA INOLTRE**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante l'urgenza di provvedere per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Prof. Paolo Lupini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Margherita Clemente

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera [www.comune.voghiera.fe.it](http://www.comune.voghiera.fe.it) per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n \_\_\_\_\_ pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed all'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, \_\_\_\_\_ Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_

---

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.